

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche. Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna: «maxilotto n. 1» III stralcio - SS 78 Val di Fiastra: tratto Sforzacosta-Sarnano e SS 3 via Flaminia: tratto Pontecentesimo-Foligno. Proroga dichiarazione di pubblica utilità. (Delibera n. 36/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13 che:

al comma 4 prevede che, se nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera manca l'espressa determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera;

al comma 5 prevede che l'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti per l'adozione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni e prevede, altresì, che la proroga stessa può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni;

al comma 6 prevede che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è efficace fino alla scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione»,

alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone che il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Questo Comitato può disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante «Piano straordinario contro le mafie», nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include - nel sottosistema dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica» - il progetto «Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna» (di seguito indicato come «Quadrilatero»);


Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 145 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo denominato «S.S. 3 via Flaminia: tratto Pontecentesimo-Foligno», facente parte del 1° maxilotto, 3° stralcio, del progetto infrastrutturale Quadrilatero, dichiarando contestualmente la pubblica utilità dell'opera;

Vista la nota 3 luglio 2013, n. 20939, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento «Quadrilatero - S.S. 3 via Flaminia: tratto Pontecentesimo - Foligno, proroga della pubblica utilità»;

Vista la nota 3 luglio 2013, n. 20963, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 16 luglio 2013, n. 22561, 17 luglio 2013, n. 22812 e 18 luglio 2013, n. 22968, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso chiarimenti a seguito di richieste istruttorie;



Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

che l'intervento è volto principalmente alla messa in sicurezza del tratto della S.S. 3 Flaminia compreso tra Pontecentesimo e Foligno, con l'eliminazione - a seguito della realizzazione di alcune controtrade e della costruzione di due svincoli - di numerosi incroci a raso e con l'adeguamento altimetrico di un breve tratto dell'attuale sede stradale, classificata di categoria C1 «extraurbana secondaria»;

che l'intervento in esame si estende dallo svincolo della Flaminia sulla S.S. n. 75 (Centrale Umbra) fino allo svincolo di Pontecentesimo e interessa il tratto stradale a due corsie che inizia al Km 154+950 e termina al Km 159+350, con uno sviluppo di 4,4 Km;

che il costo dell'intervento, al netto dell'I.V.A., risultava, all'atto dell'approvazione del progetto definitivo con delibera n. 145/2005, pari a 14,36 milioni di euro mentre il costo aggiornato risulta ora di 23,34 milioni di euro, con un incremento di circa 9 milioni di euro;

che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dalla delibera di Giunta della Regione Umbria n. 897 del 14 luglio 2008, confluita nella convenzione Quadrilatero - ANAS - Regione Umbria, stipulata il 24 giugno 2010;

che nel mese di novembre 2012, nel corso delle operazioni di bonifica dagli ordigni bellici, si è rinvenuta una notevole quantità di rifiuti abbandonati su un area interessata dai lavori, tale da configurarla come discarica abusiva;

che in data 2 aprile 2013 si è verificato un imponente fenomeno franoso che ha interessato un versante di circa 500 metri a ridosso della S.S. 3 Flaminia e ha coinvolto un'abitazione;

che, a causa dell'evento franoso, il soggetto aggiudicatore è in attesa degli esiti di un monitoraggio topografico e geognostico delle aree interessate, da parte della Regione Umbria, al fine di valutare la necessità di apportare una variante al progetto;

che presso lo svincolo «San Giovanni Profiamma Sud», in adiacenza all'attuale S.S. 3 Flaminia, è presente un'area di servizio carburanti per la quale è ancora in corso la procedura, in capo all'ENI S.p.A., per avviare le relative attività di bonifica; ciò impedisce il completamento degli iter amministrativi propedeutici all'avvio dei lavori;

che la necessità di mantenere in esercizio il tratto di strada statale interessato dall'intervento influenza sulle cantierizzazioni e sulle fasi di esecuzione di alcune opere, tra le quali i sottovia alla S.S. 3;

che il Soggetto aggiudicatore, «Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.» non ha potuto eseguire parte dei frazionamenti per gli espropri, ed ha pertanto richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 11 giugno 2013, proroga per anni 2 del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis del decreto legislativo n. 163/2006.

che, essendo stata la delibera n. 145/2005, di approvazione del progetto definitivo dell'intervento, registrata dalla Corte dei Conti il 20 luglio 2006, il termine ultimo di validità della dichiarazione di pubblica utilità è da considerarsi il 20 luglio 2013;

che, in applicazione dell'art. 166, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 163/2006, non essendo ancora scaduto il termine di 7 anni prescritto dalla norma stessa, questo Comitato può prorogare fino a 2 anni, in casi di «forza maggiore» o in presenza di «giustificate ragioni», il termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che le su esposte ragioni giustifichino la sudetta proroga e quindi propone di disporre la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento «Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - S.S. 3 via Flaminia: tratto Pontecentesimo - Foligno», apposta con delibera n. 145/2005.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato la delibera di Giunta della Regione Umbria n. 897 del 14 luglio 2008 e la convenzione Quadrilatero - ANAS - Regione Umbria, stipulata il 24 giugno 2010, unitamente a una motivazione analitica dell'incremento di costo del progetto di circa 9 milioni di euro, di cui alla precedente presa d'atto.

3. La eventuale variante progettuale in corso di valutazione a seguito del fenomeno franoso di cui alla precedente presa d'atto, in caso presenti effetti localizzativi, dovrà essere sottoposta a questo Comitato ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006.

4. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP definitivo assegnato all'intervento di cui al citato punto 1 dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 19 luglio 2013.

Il Presidente: LETTA

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 258

13A08709

